



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

N. 6 del 11/03/2020

Oggetto: Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Continuità nel trattamento dei rifiuti urbani - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

Il Dirigente Generale

Responsabile delle iniziative di cui alla DGR 241/2019,

previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità tecnica del presente atto

Ing. Domenico Pallaria

(f.to digitalmente)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CALABRIA

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e, in particolare, l'art. 32 che dispone *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”*, nonché *“nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 1 del 27 febbraio 2020;

VISTO il decreto-legge 02 marzo 2020, n. 9 recante *“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* ed in particolare gli articoli 34 e 35;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, contenente misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus;

VISTO il DPCM 8 marzo 2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 3 del 08 marzo 2020;

DATO ATTO del decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 631 del 27.02.2020 con cui il Presidente della Regione Calabria è nominato soggetto attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;

PRESO ATTO che il ciclo di gestione dei rifiuti urbani presenta delle criticità derivanti dal mancato completamento dell'impiantistica pubblica di trattamento e smaltimento;

EVIDENZIATO pertanto che l'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, necessita che il servizio pubblico di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della Regione Calabria venga assicurato senza soluzione di continuità da tutti i gestori degli impianti pubblici e dai gestori degli impianti privati dichiarati di interesse pubblico;

RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, ivi compresa la necessità di assicurare le condizioni igienico sanitarie in relazione al corretto trattamento dei rifiuti urbani che, in mancanza, potrebbero aggravare l'attuale emergenza sanitaria;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica

ORDINA

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, le seguenti misure;

1. con decorrenza immediata, a tutti gestori degli impianti pubblici di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e ai gestori degli impianti privati di trattamento e smaltimento dichiarati di interesse pubblico, di assicurare senza soluzione di continuità l'erogazione del servizio pubblico essenziale sino alla vigenza del DPCM 8 marzo 2020;
2. Con successivo provvedimento saranno disposte ulteriori procedure operative per gli adempimenti previsti dalla presente Ordinanza.
3. La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Calabria ed ha validità fino a nuovo provvedimento.
4. La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, alle Comunità d'Ambito dei Rifiuti, ai soggetti gestori degli impianti pubblici e privati;
5. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
6. La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Il Presidente

On. Avv. Jole Santelli

(f.to digitalmente)